

ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BPER Banca S.p.A.

Sede legale e amministrativa in Via San Carlo 8/20 – 41121 Modena

Telefono 059/2021111 (centralino) - Fax 059/2021333

Indirizzo email bpergroup@bper.it / sito internet www.bper.it

Numero di iscrizione all'Albo delle Banche presso la Banca d'Italia 4932

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese: 01153230360

Società appartenente al Gruppo Iva BPER Banca Partita Iva 03830780361

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. – 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'E' L' ANTICIPAZIONE DI CREDITO FINANZIARIA.

L'**anticipazione di credito finanziaria** è un fido con il quale la Banca mette a disposizione del Cliente, titolare di conto, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto fino ad un importo concordato.

L'anticipazione di credito finanziaria può essere concessa :

- a revoca (tempo indeterminato), fatta salva la facoltà di recesso del Cliente e della Banca ;
- a tempo determinato, con durata pattuita al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni Bancari), in una o più volte, salvo diverso accordo, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito sul conto.

L'anticipazione di credito finanziaria è regolata in conto.

Tra i principali **rischi**, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- variabilità del tasso di cambio, qualora il fido sia utilizzabile in valuta estera (ad esempio, dollari USA).

CONDIZIONI ECONOMICHE

TASSO DEBITORE "ENTRO IL FIDO"

Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

TASSO NON INDICIZZATO	14,200 %
TASSO INDICIZZATO	Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento*, maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 14,20% Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

TASSO DEBITORE "OLTRE IL FIDO"

Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

Il tasso debitore "oltre il fido" non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).

TASSO NON INDICIZZATO	14,200%
TASSO INDICIZZATO	Il tasso è pari al valore dell'indice di riferimento*, maggiorato dello spread concordato. Il tasso massimo applicabile, risultante dalla somma algebrica tra indice di riferimento e spread, è pari al 14,20% Può essere applicato, se concordato col cliente, un tasso minimo; il limite massimo di tale tasso è pari al "Tasso non indicizzato" sopra riportato.

L'esposizione nel contratto di un tasso debitore "entro il fido" e "oltre il fido" non rappresenta, in ogni caso, autorizzazione ad utilizzare il conto a debito oltre il limite del medesimo.

Periodicità di conteggio interessi debitori	annuale
Calcolo degli interessi	riferimento anno civile (365/365, se bisestile 366/366)

* Gli indici di riferimento utilizzabili sono elencati nel documento TABELLA INDICI DI RIFERIMENTO IN USO - CREDITO A CONSUMATORI.

COMMISSIONE DISPONIBILITA' FONDI (C.D.F.)	
La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) rileva e trova applicazione nel solo caso di concessione di fido a valere su conto corrente per il servizio di messa a disposizione delle somme; viene applicata, con periodicità trimestrale, in misura proporzionale all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido eventualmente concesso.	0,50% trimestrale
COMMISSIONE ISTRUTTORIA VELOCE (C.I.V.)	
Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) per clienti consumatori - importo commissione - commissione massima trimestrale - franchigia iniziale di sconfinamento - franchigia di peggioramento sconfinamento - franchigia di durata La commissione di istruttoria veloce non è applicata, per un massimo di una volta per ciascun trimestre solare, quando ricorrono entrambi i seguenti presupposti: - per gli utilizzi extrafido, l'ammontare complessivo di questi ultimi, anche se derivante da più addebiti, è inferiore o pari a 500 euro; lo sconfinamento non ha durata superiore a sette giorni consecutivi.	€ 25,00 € 150,00 € 200,00 € 100,00 0 giorni lavorativi
Commissione istruttoria veloce (C.I.V.) per clienti non consumatori - importo commissione - commissione massima trimestrale - franchigia iniziale di sconfinamento - franchigia di peggioramento sconfinamento - franchigia di durata	€ 70,00 € 1.050,00 € 200,00 € 100,00 0 giorni lavorativi

SPESE E COMMISSIONI	
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche (cartacee)	€ 0,90
Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line (ove sia stato attivato il servizio)	€ 0,00

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO		
IPOTESI	CONDIZIONI	TAEG
fido con scadenza indeterminata di euro 1.500	Tasso debitore annuo nominale: 10,00% Commissione per la messa a disposizione di fondi annuale: 2,00% Spese di tenuta conto: 1 prelievo ed 1 versamento trimestrali (pari a 6,26 €) Recupero spese per invio comunicazione periodica annuale fido (cartacea): 0,90 €	14,45 %

Il calcolo è effettuato ipotizzando un fido accordato a tempo indeterminato di 1.500,00 € totalmente utilizzato per l'intero trimestre solare.
 È possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi sul sito www.bper.it.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bper.it/trasparenza.

SERVIZI ACCESSORI

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni direttamente finalizzate all'attività d'impresa aventi una durata ovvero una scadenza stabilita e certa.

Fascia di valutazione soggetto beneficiario	Affidamenti fino a 12 mesi	Operazioni di Importo Ridotto (fino a 12 mesi)
1	30%*	80%
2	40%	80%
3	50%	80%
4	60%	80%
5	Non ammissibile	80%

*non sono ammissibili gli affidamenti a breve termine per i soggetti beneficiari finali rientranti nella prima fascia di valutazione ai sensi del modello di valutazione, a meno che la garanzia su tali affidamenti sia interamente a carico di "Sezioni Speciali" create dalle regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli, Lazio, Sicilia e Veneto.
(per approfondimenti <https://www.fondidigaranzia.it/> "Le sezioni Speciali")

IMPORTO RIDOTTO: Operazioni di importo fino ai 25.000 euro per le quali non è necessario effettuare una valutazione del merito di credito secondo procedura di rating del Fondo di Garanzia PMI di cui alla Legge 662/96.

COMMISSIONE "Recupero spese per rinuncia al finanziamento in presenza di delibera positiva da parte di MCC" 300 EURO.

COSTO DELLA GARANZIA

	Restanti Territori (Nord)			Regioni del Mezzogiorno		
	Micro	Piccola	Media	Micro	Piccola	Media
Operazioni a BT	0,25%	0,50%	1%	gratis	gratis	gratis

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto da parte della Banca

La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal fido, ancorché concesso a tempo determinato, nonché di ridurlo o di sospenderlo, con un preavviso al Cliente non inferiore a un giorno per il pagamento di quanto dovuto.

Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di decadenza dal termine previste dalla legge o si siano prodotti eventi che incidono negativamente sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria od economica e che, conseguentemente, possono costituire pericolo o pregiudizio per il credito della Banca o renderne più difficile o gravoso il recupero la Banca può chiedere, con la comunicazione del recesso, il pagamento immediato.

Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, la Banca:

- nel caso di fido a tempo indeterminato, può recedere, ridurla o sospenderla con effetto immediato, qualora ricorra giusta causa o giustificato motivo, ovvero con un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni;
 - nel caso di fido a tempo determinato, la facoltà di recesso, di riduzione o di sospensione è esercitabile per giusta causa.
- In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.

Recesso dal contratto da parte del Cliente

IL Cliente ha facoltà di recesso, con effetto di chiusura dell'operazione mediante pagamento di quanto dovuto alla Banca.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La chiusura del rapporto di fido è immediata al momento in cui acquista efficacia il recesso.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, **Via San Carlo 8/20, Modena**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bper.it) nella sezione dedicata alla Trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 72424246.

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 5518590.

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 6430120.

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 47929235.

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 7975350

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 5731510

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 6074310.

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

Conciliazione

Il Cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.

LEGENDA	
Commissione di Disponibilità Fondi (C.D.F.)	La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) è prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme. Viene applicata, con periodicità trimestrale, in relazione all'importo e alla durata (giorni effettivi) del fido concesso.
Commissione di istruttoria veloce (C.I.V.)	La commissione di istruttoria veloce viene applicata a fronte dell'eventuale utilizzo e/o addebito di somme in eccedenza rispetto all'importo del fido concesso dalla Banca ("sconfinamento extrafido") e dell'eventuale peggioramento dello sconfinamento, tenuto conto del saldo disponibile di fine giornata, ferma restando la possibilità per la Banca di non consentire lo sconfinamento. La commissione di istruttoria veloce è applicata in caso di sconfinamento avente una durata superiore a quella indicata ("franchigia di durata"); a fronte di più sconfinamenti avvenuti nel corso della stessa giornata sarà comunque applicata una sola commissione di istruttoria veloce. A prescindere dalla qualifica rivestita dal Cliente, la commissione di istruttoria veloce non è comunque applicata qualora lo sconfinamento abbia avuto luogo per effettuare un pagamento a favore della Banca, sul presupposto che in questo caso non vi sia istruttoria. La commissione di istruttoria veloce non è, altresì, applicata in caso di sconfinamento e di peggioramento dello sconfinamento che, a prescindere dalla durata, risultino di ammontare inferiore agli importi delle franchigie indicate nel presente Foglio Informativo ("franchigia iniziale di sconfinamento" e "franchigia di peggioramento sconfinamento").
Consumatore	Persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta.
Franchigia iniziale di sconfinamento	Importo dello sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Franchigia di peggioramento sconfinamento	Importo di peggioramento di uno sconfinamento entro il quale la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Franchigia di durata	Numero di giorni lavorativi - dello sconfinamento e dell'eventuale peggioramento dello stesso - entro i quali la Banca non applica la Commissione di istruttoria veloce.
Saldo contabile	Saldo risultante dalla mera somma algebrica delle singole scritture dare/avere in cui sono ricompresi gli importi non ancora giunti a maturazione.
Saldo disponibile	E' il saldo che si ottiene elencando le operazioni in ordine di data di disponibilità (data in cui la Banca conosce l'esito).
Saldo "liquido"	Per saldo liquido si intende il saldo determinato dalla differenza tra le operazioni a debito e quelle a credito, ordinate in base alla valuta e per le quali quest'ultima è anteriore o coincidente con la data di determinazione del saldo stesso.
Spese di istruttoria	Esame di concedibilità e/o di revisione di un fido.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM della categoria di operazioni corrispondente, aumentarlo di un quarto e aggiungere un margine di ulteriori quattro punti percentuali (la differenza tra il tasso così ottenuto ed il TEGM non può comunque essere superiore a otto punti percentuali), e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.
Tasso debitore	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Il cliente può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto.
Tasso debitore "entro il fido"	Il tasso debitore "entro il fido", con i relativi limiti di importo, qualora valorizzati, rileva e trova applicazione solo in presenza e fino a concorrenza del fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido).
Tasso debitore "oltre il fido"	Il tasso debitore "oltre il fido" rileva e trova applicazione sulla parte del saldo debitore del conto eccedente il fido eventualmente concesso, tenendo conto del saldo per valuta (c.d. saldo liquido). Il tasso debitore "oltre il fido" non si applica in presenza di sconfinamento solo sul saldo per valuta (c.d. saldo liquido).
Tasso minimo	Tasso al di sotto del quale il finanziamento a tasso variabile non potrà scendere, indipendentemente dall'andamento dell'indice di riferimento applicato.

Prodotto offerto fuori sede

Nome e Cognome del soggetto che entra in contatto con il cliente

Indirizzo

Telefono

Qualifica

(nel caso di soggetti iscritti in albi o elenchi, indicare anche gli estremi dell'iscrizione)

Dichiarazione del cliente cui viene consegnato il presente foglio informativo unitamente alla Guida relativa all'accesso ai meccanismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (Guida ABF) e alla Tabella Tassi Effettivi Globali Medi (Tabella T.E.G.M.) prevista dalla legge n. 108/1996.

Data _____

Firma per avvenuta ricezione
